

Presidente

OMISSIS

Prot. n. 38187 del 18 maggio 2023

Oggetto Istanza di parere del RPCT OMISSIS in merito alla applicabilità delle semplificazioni di cui all'allegato n. 4) del PNA 2022 alla medesima Fondazione (nota prot. n. 008595 del 31.1.2023). **Riscontro.**

Con la nota in oggetto, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della OMISSIS ha richiesto all'Autorità se, anche in considerazione del principio di minimizzazione dei dati di cui all'art. 5 del Regolamento Europeo 679/2016, le semplificazioni previste nell'allegato n. 4) del PNA 2022 per l'attuazione degli obblighi di pubblicazioni di cui agli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 33/2013 possono considerarsi applicabili alla Fondazione, quale ente di diritto privato.

Si rappresenta al riguardo che il Consiglio dell'Autorità ha esaminato la questione nell'adunanza del 3 maggio 2023, disponendo la comunicazione delle seguenti considerazioni.

L'Autorità ha preliminarmente richiamato l'ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di trasparenza prevista dal d.lgs. 33/2013 nonché la natura e la struttura della Fondazione.

Dall'analisi dello Statuto in vigore e disponibile in rete (non sono stati inviati documenti a corredo dell'istanza) si evince che la Fondazione è persona giuridica privata senza fini di lucro che opera esclusivamente nell'interesse dell'ente di riferimento, ovvero l'Università degli Studi di OMISSIS (art. 1). L'Università definisce l'indirizzo strategico della Fondazione per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione. I rapporti tra Università e Fondazione, per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione delle attività la cui tipologia è stabilita dallo Statuto, sono regolati da specifiche convenzioni. Al termine di ogni anno l'Università verifica anche l'attuazione dell'indirizzo strategico di attività e l'adempimento delle suddette convenzioni (art. 12).

Sono organi della Fondazione: il Presidente, nominato dall'Università tra i professori di I fascia in ruolo nell'Ateneo; il Consiglio di Amministrazione, composto da 5 membri (compreso il Presidente) nominati dall'Università; il Collegio dei Revisori dei Conti, organo di controllo della Fondazione; la Consulta dei Sostenitori, presieduta dal Presidente della Fondazione o da un suo delegato, composta dai rappresentanti e/o delegati dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti (art. 6, commi 2 e 3, DPR 24 maggio 2001 n. 254).

Alla luce dell'istruttoria svolta, risulta che la Fondazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza, presenti i requisiti per poter essere ricondotta nell'ambito degli enti di diritto privato in controllo pubblico di cui al comma 2, lett c), dell'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 ossia: 1) bilancio superiore a 500.000 euro; 2) finanziamento maggioritario da parte delle pubbliche amministrazioni; 3) nomina della totalità dei componenti degli organi di amministrazione da parte della pubblica amministrazione.

La Fondazione è tenuta, pertanto, ad attuare la trasparenza con riguardo sia all'organizzazione che all'attività e quindi anche le disposizioni oggetto del quesito di cui agli artt. 13 e 14 del d.lgs. 33/2013,

recanti rispettivamente gli obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni nonché i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali (cfr. a riguardo delibera ANAC n. 1134/2017).

Quanto alla possibilità che detti obblighi siano attuati in modo semplificato, secondo quanto previsto per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti nell'allegato n. 4 del PNA *"Ricognizione delle semplificazioni vigenti"*, il Consiglio ha svolto, rispetto ai due obblighi citati, distinte considerazioni.

Il Consiglio ha valutato, tenuto conto del fatto che la fondazione ha meno di 50 dipendenti, che le disposizioni dell'art. 13 del d.lgs. 33/2013 possano essere attuate dalla Fondazione secondo la stessa modalità prevista per i piccoli Comuni. Gli obblighi di cui all'art. 13, co. 1, lett. a), b), c), d) potranno quindi assolversi con la sola pubblicazione di un organigramma semplificato (denominazione degli uffici, nominativo del responsabile, indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica cui gli interessati possono rivolgersi).

Con riguardo, invece, all'art. 14, co. 1, lett. f), il Consiglio ha ravvisato che non possa essere estesa anche ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo della Fondazione la semplificazione applicabile ai titolari di incarichi politici e ai loro coniugi non separati e parenti entro il secondo grado prevista per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, salvo che non si tratti di incarichi attribuiti a titolo gratuito (art. 14, co. 1-bis).

Si rappresenta, infatti, che detta semplificazione è disposta *ex lege* - art. 1, co. 1, n. 5), legge 5 luglio 1982, n. 441- espressamente richiamata dall'art. 14 del d.lgs. 33/2013 e non rientra nelle competenze di questa Autorità prevedere esclusioni dall'ambito di applicazione degli obblighi di pubblicazione contenuti in disposizioni normative.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente